

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro

CIRCOLARE N. 31/2002

7 giugno 2002

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la tutela
delle condizioni di lavoro**

OGGETTO: art. 3 legge 12/79. Esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente
del lavoro – Sessione 2002.

ALLE DIR.REGIONALI LAVORO
LORO SEDI

ALLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE SICILIA
ISPETT. REGIONALE LAVORO
PALERMO

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici
Viale Trastevere
ROMA

ALL' ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE – INPS
Direzione Generale
Dir. Centrale Risorse Umane
Ufficio Sviluppo Personale
Coordinamento Formazione
Via Ciriaco De Mita, 21
ROMA

ALL' ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
INAIL
Via IV Novembre, 144
ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO
Via Cristoforo Colombo, 546
ROMA

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 10 del 2.2.2002 è stato pubblicato il Decreto 25.1.2002 di indizione della sessione 2002 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro, emanato ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 11.01.1979, n. 12.

Il provvedimento fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, come negli anni precedenti, al 31 luglio e le date di effettuazione delle prove scritte al 13 e 14 novembre 2002.

Si richiama l'attenzione di codesti uffici sui seguenti punti:

1. FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

Si sottolinea, come per il passato, che - al fine di una maggiore speditezza dell'azione amministrativa e per limitare al massimo le interruzioni durante gli esami dovute a dimissioni, assenza o impedimento da parte di taluno dei membri nominati nella Commissione di che trattasi - i relativi decreti di costituzione, oltre al nominativo del membro effettivo prevedano, ove possibile, anche quello del supplente.

Al riguardo, si ribadisce, ancora una volta, che appare opportuno, ove ciò sia possibile, un avvicinamento dei soggetti designati, nei casi in cui questi abbiano più volte partecipato in qualità di componenti alle Commissioni esaminatrici di cui trattasi. Si dovrà, in ogni caso tener conto della opportunità di evitare la designazione di componenti fuori sede, onde contenere la lievitazione dei costi.

2. DESIGNAZIONI

Si raccomanda la più puntuale e precisa adesione alle designazioni inviate dagli uffici interessati. Al riguardo si sottolinea che un eventuale provvedimento di nomina delle commissioni che contenga nominativi di componenti non designati espressamente dagli uffici preposti, potrà inficiare la sessione di esami.

3. INCOMPATIBILITA'

Può accadere che fra i candidati figuri anche un "praticante" dello studio di un consulente del lavoro, membro della commissione degli esami di cui trattasi.

Nel caso in esame rilevano particolari aspetti quali l'effettuazione di una sorta di prestazione di lavoro - anche se non retribuita - in favore del Consulente componente della Commissione, nonché un'assidua frequentazione dello studio del Consulente medesimo per almeno due anni, per cui la valutazione delle ragioni di opportunità non può che rientrare nell'ambito dell'autonomia della Commissione stessa.

4. PUBBLICAZIONE

I decreti di nomina delle commissioni esaminatrici dovranno recare espressa indicazione circa la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.

A tal fine, copia dei citati provvedimenti dovrà essere inviata con lettera di accompagnamento recante l'indicazione del titolo del provvedimento di cui si richiede la pubblicazione alla DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE E ATTIVITA' ISPETTIVA - DIV. I.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Onelli)